

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1914)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PREMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1975

Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente lo stato giuridico del personale della scuola

ONOREVOLI SENATORI. — Prima dell'entrata in vigore dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che ha stabilito che tutto il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole materne, elementari, medie, secondarie ed artistiche, è collocato a riposo per limiti di età al compimento del 65° anno d'età, alcune categorie del predetto personale, ad esempio il personale direttivo e docente delle scuole medie, secondarie ed artistiche, erano collocate a riposo al compimento del settantesimo anno d'età.

Con l'articolo unico da noi presentato non modifichiamo la norma contenuta nel predetto articolo 109, ma soltanto facciamo salva la facoltà per il personale, in servizio alla

sua entrata in vigore, che già godeva del diritto di rimanere in servizio fino al 70° anno d'età, di chiedere di continuare a prestare servizio fino al raggiungimento di tale età. Concedere questa facoltà ad un personale che sapeva di poter rimanere in servizio fino al 70° anno d'età, con norma transitoria come quella che noi proponiamo, appare equo. D'altra parte trattasi di un personale che nel suo lungo servizio alla scuola ha acquisito una esperienza didattica che è utile continuare ad utilizzare per l'educazione dei giovani. Espellere immediatamente dalla scuola italiana la somma di tante esperienze significherebbe certamente impoverirla. Perciò confidiamo nell'approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è aggiunto il seguente comma:

« Il personale che in base alle norme vigenti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, era collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, al compimento del settantesimo anno di età e che era in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, può chiedere di continuare a prestare servizio e di essere collocato a riposo dal 1° ottobre successivo alla data di compimento del settantesimo anno di età.